

CAPITOLATO SPECIALE

POLIZZA RCT/O

Comune di Salassa

CONTRAENTE	COMUNE DI SALASSA CANAVESE
CF	03702990015
INDIRIZZO	Piazza Umberto 1°, 5 10080 – Salassa (TO)

CIG	Z0F2A1EF53
------------	-------------------

EFFETTO: ore 24.00 del 31/12/2019

SCADENZA I RATA: ore 24.00 del 31/12/2020

SCADENZA: ore 24.00 del 31/12/2022

SITUAZIONE SINISTRI ULTIMI 5 ANNI

30/10/2018 RCT liquidato € 1.200,00—(Danno non riconosciuto dall'Amministrazione per il quale non è stata addebitata la franchigia)

DEFINIZIONI:

- ❖ Definizioni che regolano il contratto

DESCRIZIONE DEL RISCHIO:

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE:

- ❖ Norme che regolano l'assicurazione in generale

CONDIZIONI PARTICOLARI DI ASSICURAZIONE:

- ❖ Norme che regolano l'assicurazione RCT/RCO

DEFINIZIONI

Alle seguenti definizioni le Parti attribuiscono convenzionalmente il significato qui precisato:

<u>ASSICURATO:</u>	Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.
<u>ASSICURAZIONE:</u>	Il contratto di assicurazione.
<u>BROKER:</u>	GREEN Srl Independent Insurance Broker , intermediario autorizzato ai sensi dell'art. 109 comma 2 lett. B) del D.Lgs. n. 209/2005.
<u>COMPAGNIA:</u>	
<u>CONTRAENTE:</u>	Il soggetto che stipula il contratto di assicurazione.
<u>FRANCHIGIA:</u>	L'importo previsto dalle condizioni contrattuali che in caso di sinistro viene detratto dalla somma liquidata a termini di polizza e che rimane a carico esclusivo dell'Assicurato.
<u>INDENNIZZO:</u>	La somma dovuta dalla Compagnia in caso di sinistro.
<u>MERCEDI:</u>	Ammontare delle retribuzioni lorde, erogate a tutto il personale dipendente e non dipendente, compresi i compensi per l'attività libero professionale in regime intramurario, al netto delle ritenute per oneri previdenziali a carico dell'Assicurato, risultanti dai libri paga.
<u>POLIZZA:</u>	Il documento che prova il contratto di assicurazione.
<u>PREMIO:</u>	La somma dovuta dal Contraente alla Compagnia.
<u>RISCHIO:</u>	La probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne.
<u>SINISTRO:</u>	Il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.
<u>DANNI MATERIALI A COSE OD ANIMALI:</u>	la distruzione o il danneggiamento di beni materiali o animali.
<u>SCHEDA RIEPILOGATIVA:</u>	il documento allegato al presente contratto che riepiloga i dati dell'Ente assicurato, del periodo di polizza, dei Limiti di Risarcimento Massimi e degli Scoperti e/o Franchigie

DESCRIZIONE DEL RISCHIO ASSICURATO

La garanzia della presente polizza è operante per i rischi della responsabilità civile derivante all'Assicurato nello svolgimento delle attività istituzionali dell'Ente, comunque svolte e con ogni mezzo ritenuto utile o necessario.

La garanzia è, inoltre, operante per tutte le attività esercitate dall'Assicurato per legge, regolamenti o delibere, compresi i provvedimenti emanati dai propri organi, nonché eventuali modificazioni e/o integrazioni presenti e future.

L'assicurazione comprende altresì tutte le attività accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari e conseguenti alle principali sopra elencate, comunque ed ovunque svolte.

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

(Norme che regolano l'assicurazione in generale)

ART. 01 - DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato relative a circostanze che influiscano sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (artt. 1892, 1893 e 1894 C.C.).

ART.02 - PROVA DEL CONTRATTO

La polizza e le sue eventuali modifiche devono essere provate per iscritto. Sul contratto o su qualsiasi altro documento che concede la copertura deve essere indicato l'indirizzo della sede sociale e, se del caso, della succursale dell'Impresa che concede la copertura assicurativa.

ART.3 - DURATA DEL CONTRATTO

La polizza è valida per il Periodo di Assicurazione indicato nella scheda riepilogativa.

Se il contratto ha una durata poliennale, ciascuna Parte può recedere alla fine di ogni annualità con un preavviso di 90 giorni.

Tuttavia, in accordo tra le parti e ove ne ricorrano le condizioni previste dalla Legge, il contratto potrà essere prorogato per un periodo massimo di 90 giorni purchè la stessa richiesta del Contraente avvenga con un preavviso non inferiore ai 30 giorni.

ART. 4 - PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA GARANZIA

A parziale deroga dell'Art.1901 del Codice Civile, il Contraente è tenuto al pagamento della prima rata di premio entro 60 giorni dalla data della decorrenza della polizza; Se il Contraente non paga il premio, la garanzia resta sospesa dalle ore 24:00 del sessantesimo giorno dopo quello della decorrenza e riprende vigore dalle ore 24:00 del giorno in cui viene pagato quanto dovuto, fermo restando l'obbligo, in capo al Contraente, di pagare il premio.

Se, il Contraente non paga il premio per le rate successive entro il 60° giorno dalla scadenza, la garanzia resta sospesa dalle ore 24:00 del sessantesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24:00 del giorno in cui viene pagato quanto dovuto, ferme restando le scadenze contrattuali successive stabilite.

ART. 5 – MASSIMALI DI GARANZIA

La copertura è prestata entro i limiti di indennizzo previsti dalla Scheda Riepilogativa, nonché entro i sottolimiti previsti dalle singole sezioni con riferimento ad alcune delle coperture specifiche ivi previste.

ART. 6 – VARIAZIONI DI RISCHIO

Qualora nel corso del contratto si verificano variazioni che modificano il rischio, la Compagnia può richiedere la relativa modificazione delle condizioni in corso.

Nel caso in cui l'Assicurato non accetti le nuove condizioni, la Compagnia, nei termini di 30 giorni dalla ricevuta comunicazione della variazione, ha diritto di recedere dal contratto, con preavviso di 60 giorni. Se la variazione implica diminuzione di rischio, il premio è ridotto in proporzione a partire dalla scadenza annuale successiva alla comunicazione fatta dall'Assicurato. L'omissione della dichiarazione da parte dell'Assicurato e/o del Contraente di una circostanza aggravante del rischio, come le incomplete ed inesatte dichiarazioni all'atto della stipulazione della polizza e durante il corso della medesima, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, sempre che tali omissioni o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede e con l'intesa che il Contraente avrà l'obbligo di corrispondere alla Compagnia il maggior premio proporzionale al maggior rischio che ne deriva.

Resta inteso che l'Assicurato avrà l'obbligo di corrispondere alla Compagnia il maggior premio proporzionalmente al maggior rischio che ne deriva, con decorrenza dal momento in cui la circostanza aggravante si è verificata.

ART. 7 – FORMA DELLE COMUNICAZIONI DEL CONTRAENTE ALLA SOCIETA'

Tutte le comunicazioni alle quali l'Assicurato è tenuto devono essere fatte con lettera raccomandata, telex, fax o altro mezzo idoneo, indirizzate alla Compagnia oppure al Broker al quale il cliente ha conferito l'incarico per la gestione della presente polizza.

ART. 8 – REGOLAZIONE E CONGUAGLIO DEL PREMIO

Il premio è determinato in misura forfettaria (c.d. premio flat) e non è soggetto a regolazione.

ART. 9 - ELEMENTI PER IL CALCOLO DEL PREMIO

Il premio annuo è calcolato applicando il tasso, che rimane fisso per tutta la durata del contratto, sull'importo totale delle mercedi lorde erogate ai dipendenti e dei compensi erogati al personale non dipendente, espressamente indicate nell'allegato.

ART. 10 - OBBLIGHI DEL CONTRAENTE IN CASO DI SINISTRO

Il Contraente, venuto a conoscenza del sinistro, deve darne notizia alla Compagnia entro 30 giorni lavorativi ed inoltrare al più presto un dettagliato rapporto scritto.

Deve, inoltre, fornire alla Compagnia ed ai suoi mandatari tutte le informazioni, i documenti e le prove che possano venirgli richieste. Ai fini della garanzia RCO l'Assicurato deve denunciare soltanto i sinistri mortali e quelli per i quali ha luogo l'inchiesta giudiziaria a norma della Legge infortuni; in quest'ultimo caso il termine decorre dal giorno in cui l'Assicurato ha ricevuto l'avviso per l'inchiesta. Del pari deve dare comunicazione alla Compagnia di qualunque domanda od azione proposta dall'infortunato o suoi aventi diritto o terzi nonché dall'Istituto Assicuratore Infortuni, trasmettendo tempestivamente atti, documenti, notizie e quant'altro riguardi la vertenza.

ART. 11 - GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO

La Compagnia assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze tanto in sede giudiziale che stragiudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti od azioni spettanti all'Assicurato stesso.

Sono a carico della Compagnia le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda.

Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Compagnia ed Assicurato in proporzione al rispettivo interesse. La Compagnia non riconosce ed assume spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati. La Compagnia non risponde di multe od ammende.

ART. 12 - RECESSO DAL CONTRATTO DOPO OGNI DENUNCIA DI SINISTRO

Dopo ogni denuncia di sinistro e sino al sessantesimo giorno dalla definizione del sinistro, la Compagnia può recedere dal contratto con preavviso di 90 giorni. In tal caso la Compagnia mette a disposizione del

Contraente la quota di premio relativa al periodo di rischio non corso, esclusi soltanto le imposte ed ogni altro onere di carattere tributario.

La riscossione dei premi venuti a scadenza dopo la denuncia del sinistro o qualunque altro atto della Compagnia non potranno essere interpretati come rinuncia della Compagnia stessa a valersi della facoltà di recesso.

ART. 13 - FORO COMPETENTE

Per le controversie riguardanti l'esecuzione del presente contratto è competente l'autorità giudiziaria del luogo ove ha sede il Contraente.

ART. 14 - ONERI FISCALI

Le imposte e tutti i relativi oneri stabiliti per legge presenti e futuri, relativi al premio, al contratto ed agli atti da esso dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Compagnia.

ART. 15 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per tutto quanto non è regolato dalla polizza valgono le norme di legge.

ART. 16 – OBBLIGHI INERENTI LA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI IN BASE ALLA LEGGE N. 136/2010

La Società appaltatrice è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge n. 136/2010. Nel caso in cui la Società, nei rapporti nascenti con i propri eventuali subappaltatori, subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 ne dà immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura- Ufficio territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la Stazione appaltante. L'Amministrazione può verificare, in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento da parte dello stesso, dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, agli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari. La Società s'impegna a fornire ogni documentazione atta a comprovare il rispetto, da parte propria nonché dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010. Secondo quanto previsto dall'art. 3 comma 9 bis della legge n. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, nelle transazioni finanziarie relative a pagamenti effettuati dagli appaltatori, subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.. La risoluzione si verifica quando la parte interessata dichiara all'altra che intende valersi della presente clausola risolutiva. La risoluzione, in base all'art. 1458 c.c., non si estende alle obbligazioni della Società derivanti da sinistri verificatisi antecedentemente alla risoluzione del contratto.

ART. 17 - CLAUSOLA BROKER

Il Contraente dichiara di aver affidato la gestione del presente contratto, ovvero la collaborazione all'esecuzione dello stesso, alla società indicata nella Scheda Riepilogativa e di seguito denominata "Broker".

Tutti i rapporti inerenti al presente contratto saranno svolti per conto del Contraente dal "Broker", il quale tratterà con la Compagnia.

Tutte le comunicazioni riguardanti la gestione del contratto saranno effettuate a mezzo di valida forma scritta e saranno valide anche se fatte al/dal "Broker", che viene quindi riconosciuto dalle parti quale mittente e/o destinatario in luogo e per conto delle stesse, con esclusione delle comunicazioni di disdetta e/o recesso dallo stesso che dovranno essere trasmesse esclusivamente dal Contraente alla Compagnia e viceversa.

ART. 18 - ALTRE ASSICURAZIONI

Il contraente è tenuto a comunicare per iscritto alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni direttamente stipulate per lo stesso Rischio. In caso di Richiesta di Risarcimento deve dare comunicazione a tutti gli assicuratori comunicando a ciascuno il nominativo degli altri. Inoltre qualora un sinistro sia interamente o parzialmente coperto da altre assicurazioni, incluse quelle stipulate direttamente dai medici, opererà l'art. 1910 del codice civile.

CONDIZIONI PARTICOLARI DI ASSICURAZIONE

(Norme che regolano l'assicurazione RCT/O)

ART. 19 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

A) ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI (R.C.T.)

La Compagnia si obbliga a tenere indenne il Contraente di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge e dei regolamenti pubblici, a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale, verificatisi in relazione ai rischi per i quali è stipulata l'assicurazione. La garanzia è operante anche per fatti dolosi commessi da persone delle quali il Contraente debba rispondere ai sensi dell'art. 2049 C.C..

La garanzia vale anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'Art.14 della Legge 12 giugno 1984 n.222 .

B) ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO PRESTATORI DI LAVORO (R.C.O.)

La Compagnia si obbliga a tenere indenne l'Assicurato Contraente, di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:

- a) ai sensi degli artt. 10 e 11 del D. P. R. 30 giugno 1965, n. 1124 e successive modifiche, nonché del Decreto Legislativo 23/2/2000, n. 38 per gli infortuni sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti assicurati ai sensi del predetto D.P.R. e addetti alle attività per le quali è prestata l'assicurazione, nonché dei lavoratori interinali così come definiti dall'art. 5 del D.Lgs.vo n. 38/2000, i prestatori di lavoro temporaneo di cui l'assicurato si avvale ai sensi della legge 24/06/97 n. 106 nella sua qualità di Azienda utilizzatrice (lavoratori interinali) e s.m.i. - compresa la legge 14 Febbraio 2003 n.30 e D.L.10 Settembre 2003, n. 276 per la somministrazione professionale di manodopera;
- b) ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e del Decreto Legislativo 23/2/2000 n. 38 cagionati ai prestatori di lavoro di cui al precedente punto a), nonché ai lavoratori interinali così come definiti dall'art.5 del D. Lgs.Vo n. 38/2000, per morte (ai superstiti) e per lesioni personali da infortunio dalle quali sia derivata un'invalidità permanente sulla base delle tabelle annesse al D. Lgs.Vo n. 38/2000;

Tanto la garanzia RCT quanto la garanzia RCO vale anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'art. 14 della legge 12 giugno 1984, n. 222.

L'assicurazione è estesa alle malattie professionali contratte per colpa del Contraente, con esclusione comunque di asbestosi e silicosi.

Tale garanzia spiega i suoi effetti alla condizione che le malattie si manifestino durante il periodo di validità della presente polizza e non oltre 24 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro.

Il massimale di RCO rappresenta comunque la massima esposizione della Compagnia:

- A) per più danni, anche se manifestatisi in tempi diversi durante il periodo di validità della garanzia, originati dal medesimo tipo di malattia professionale;
- B) per più danni verificatisi in uno stesso periodo annuo di assicurazione.

La garanzia non vale:

- 1) per quei prestatori di lavoro per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile;
- 2) per malattie professionali conseguenti ad atti dolosi;
- 3) per malattie direttamente o indirettamente derivanti, seppur in parte, dall'esposizione e/o contatto con l'asbesto, l'amianto e/o qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque forma o misura l'asbesto o l'amianto.

Il Contraente riconosce il diritto della Compagnia di effettuare ispezioni per verifiche e/o controlli sullo stato dei locali utilizzati dall'Assicurato per svolgere la propria attività, e si impegna a consentire il libero accesso nonché fornire le notizie e la documentazione necessaria; obbligandosi inoltre, a denunciare con la massima tempestività, l'insorgenza di una malattia professionale.

ART. 20 - PRECISAZIONI SULLA QUALIFICA DI "TERZO"

Sono parificati a tutti gli effetti ai Dipendenti, a titolo esemplificativo e non limitativo, i volontari che svolgono attività presso il Contraente, i terzi che partecipano occasionalmente ai lavori, i collaboratori (quali medici, consulenti, professionisti, personale medico, obiettori di coscienza, tirocinanti di qualsiasi tipo, personale inserito nei servizi socio-assistenziali, addetti ai lavori socialmente utili o di pubblica utilità) che svolgono comunque funzioni di carattere continuativo o temporaneo o sporadico o per conto del Contraente o comunque all'interno dei locali del Contraente medesimo.

Sono considerati terzi anche:

- a) i dipendenti del Contraente non soggetti all'obbligo di assicurazione ai sensi del D.P.R. 30 Giugno 1965 n.1124 e e del D. Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38 ;
- b) i dipendenti, Amministratori ecc. di società partecipate o controllate dal Contraente;
- c) i Dirigenti ed i Funzionari.

ART. 21 - RISCHI INCLUSI NELL'ASSICURAZIONE R.C.T.

A titolo esemplificativo ma non limitativo si conferma l'operatività delle seguenti garanzie:

21.1) Committenza auto ed altri veicoli

L'assicurazione è prestata per la responsabilità civile derivante al Contraente ai sensi dell'Art. 2049 C.C. per danni cagionati a terzi dai suoi dipendenti in relazione alla guida di veicoli purché i medesimi non siano di proprietà od in usufrutto del Contraente od allo stesso intestati al P.R.A. ovvero a lui locati.

La garanzia vale anche:

- per i danni corporali cagionati alle persone trasportate;
- per i danni cagionati con l'uso di biciclette.

La garanzia è operante solo dopo esaurimento di ogni altra copertura o garanzia di cui benefici il proprietario e/o il conducente del veicolo che abbia cagionato il danno.

21.2) Danni a mezzi sotto carico e scarico

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato per i danni a mezzi di trasporto sotto carico o scarico ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni, ferma restando l'esclusione dei danni alle cose trasportate sui mezzi stessi.

21.3) Veicoli dei dipendenti

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato per i danni cagionati ai veicoli dei dipendenti, con esclusione del furto e dell'incendio, trovantisi in sosta nelle aree adibite a parcheggio fuori o dentro stabilimenti, depositi, magazzini del Contraente ed altro.

Questa garanzia è prestata con lo Scoperto, la Franchigia, con il Massimo risarcimento per Sinistro e per anno indicati nella Scheda Riepilogativa

21.4) Mense/Insegne/Fiere/Vigilanza/Cani da guardia

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato per i danni derivanti dalla proprietà e dall'esercizio di mense aziendali e o scolastiche, distributori automatici di cibi e bevande, cartelli e insegne pubblicitarie ovunque si trovino, dalla partecipazione a mostre e fiere, dalla esistenza di servizio di vigilanza con guardie armate e non, dalla proprietà di cani da guardia.

21.5) Carrelli e Macchine Operatrici

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato per i danni derivanti dalla proprietà e/o uso dei carrelli e/o macchine operatrici compresa la circolazione su aree non soggette alla disciplina della legge n. 990 del 24.12.69 e successive modifiche.

21.6) Installazione e/o Manutenzione

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato per i danni derivanti dall'esecuzione di lavori di installazione e/o manutenzione di impianti anche all'esterno ed anche se in presenza di traffico.

Questa garanzia e' prestata per lavori di installazione e/o manutenzione di impianti il cui valore del contratto non sia superiore ad Euro 250.000,00.

21.7) R.C. da Committenza lavori

Premesso che l'Assicurato può appaltare e sub-appaltare ad altre imprese o persone i lavori di manutenzione dei locali, lavori e/o prestazioni in genere e/o lavori e/o prestazioni attinenti l'attività svolta dall'Assicurato, si conviene che:

- sono compresi i danni causati a terzi da dette imprese e/o persone;
l'Assicurato e propri dipendenti, dette imprese e loro dipendenti e/o persone sono considerati terzi tra di loro;
- la Compagnia eserciterà il diritto di rivalsa nei confronti dell'appaltatore, solo se autorizzata dall'Assicurato.

21.8) Infortuni subiti dai subappaltatori e loro dipendenti

Sono considerati terzi, nel limite del massimale previsto per l'assicurazione R.C.O., anche per gli infortuni subiti in occasione di lavoro, i subappaltatori ed i loro dipendenti, sempre che dall'evento derivino la morte o lesioni personali gravi o gravissime, così come definite dall'Art. 583 del Codice Penale. La garanzia comprende comunque i danni provocati da persone non in rapporto di dipendenza con l'Assicurato e della cui opera questi si avvalga nell'esercizio della propria attività.

21.9) Danni a condutture ed impianti sotterranei

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato per i danni alle condutture e agli impianti sotterranei, sempre che il Contraente possa dimostrare di avere eseguito tutte le necessarie e preliminari ispezioni tecniche e controlli.

Questa garanzia è prestata con lo Scoperto, la Franchigia, con il Massimo risarcimento per Sinistro e per anno indicati nella Scheda Riepilogativa

21.10) Danni da cedimento o franamento del terreno

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato per i danni a cose dovuti a cedimento o franamento del terreno, alla condizione che tali danni non derivino da lavori che implichino sotto murature o altre tecniche sostitutive.

Questa garanzia è prestata con lo Scoperto, la Franchigia, con il Massimo risarcimento per Sinistro e per anno indicati nella Scheda Riepilogativa

21.11) Danni da interruzioni o sospensioni di attività

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato per i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza.

Questa garanzia è prestata con lo Scoperto, la Franchigia, con il Massimo risarcimento per Sinistro e per anno indicati nella Scheda Riepilogativa

21.12) Danni da furto

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato per danni da furto cagionati a terzi da persone che si siano avvalse - per compiere l'azione delittuosa - di impalcature e ponteggi eretti dall'Assicurato.

Questa garanzia è prestata con lo Scoperto, la Franchigia, con il Massimo risarcimento per Sinistro e per anno indicati nella Scheda Riepilogativa

21.13) Danni alle cose di terzi

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato per i danni alle cose di terzi trovantisì nell'ambito di esecuzione dei lavori.

Questa garanzia è prestata con lo Scoperto, la Franchigia, con il Massimo risarcimento per Sinistro e per anno indicati nella Scheda Riepilogativa

21.14) Cose in consegna e custodia

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato per i danni alle cose di terzi, consegnate o non consegnate, per le quali l'Assicurato è tenuto a rispondere ai sensi degli Art. 1784 e 1785 bis del Codice Civile per sottrazione, distruzione o deterioramento.

Questa garanzia è prestata con lo Scoperto, la Franchigia, con il Massimo risarcimento per Sinistro e per anno indicati nella Scheda Riepilogativa

21.15) Responsabilità Civile personale dei Dipendenti

La garanzia copre la Responsabilità personale di tutti i dipendenti in genere di ogni ordine e grado dell'Assicurato per danni arrecati a terzi e ad altri dipendenti in genere in relazione allo svolgimento delle loro mansioni, compreso il "responsabile del servizio di protezione e prevenzione", per la responsabilità civile personale a lui incombente ai sensi dell'art.8 del D.L. 626 del 19 settembre 1994 ed il "responsabile dei Lavori", il "coordinatore della progettazione", il "coordinatore per l'esecuzione" per la responsabilità civile personale a lui incombente ai sensi del D.Lgs. 494/96, **ciò entro i limiti del massimale convenuto in Polizza per sinistro, il quale resta ad ogni effetto unico anche in caso di corresponsabilità delle persone summenzionate con l'Assicurato o fra di loro.**

21.16) Responsabilità da Incendio

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato per danni da incendio a terzi.

Questa garanzia è prestata con lo Scoperto, la Franchigia, con il Massimo risarcimento per Sinistro e per anno indicati nella Scheda Riepilogativa

21.17) Proprietà e/o conduzione di fabbricati

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato per danni a terzi derivanti dalla proprietà e/o conduzione di fabbricati, strade, impianti di illuminazione, pertinenze, dipendenze, parcheggi, parchi e giardini e compresi tutti i relativi impianti fissi.

21.18) Impianti e attrezzature per la segnaletica stradale e pubblica illuminazione

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato dalla proprietà, manutenzione e funzionamento di impianti e attrezzature per la segnaletica stradale e pubblica illuminazione, compreso i danni dovuti all'errato funzionamento di impianti semaforici in genere;

21.19) Spettacoli/Sagre/Manifestazioni/Feste/Convegni/Riunioni/Fiere

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'assicurato dalla organizzazione, gestione e partecipazione a spettacoli, manifestazioni, sagre, feste, convegni, riunioni, fiere esclusi comunque i danni derivati dall'uso di animali, di veicoli e/o natanti a motore, di aeromobili nonché fuochi pirotecnici, la garanzia opera inoltre per i danni provocati a Terzi da Persone e/o Gruppi e/o Associazioni e/o Enti compresa la Protezione Civile, che prestano gratuitamente la loro opera per conto e/o in supporto all'Assicurato in occasione di eventi, manifestazioni, festività, ricorrenze.

21.20) Impianti sportivi e ricreativi

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato dalla proprietà e/o gestione di impianti sportivi e/o ricreativi in genere, compreso servizi e dipendenze, nonché, l'organizzazione di corsi sportivi;

21.21) Scuole/Asili/Corsi d'istruzione

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato dalla gestione di scuole, asili e corsi d'istruzione professionale; la garanzia inoltre comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato da trasporti scolastici effettuati a mezzo di scuolabus e/o di altri veicoli, anche se di proprietà di Terzi (ferma l'esclusione dei danni derivanti dalla circolazione di veicoli a motore e natanti), da e per i centri di educazione, ricreativi, palestre, ecc ecc nonché all'abitazione e viceversa, comprese anche le visite e/o gite guidate ed autorizzate. Sono comprese attività ludiche, di formazione e/o hobbistiche, organizzate e/o gestite e/o patrocinate e/o promosse dall'Assicurato.

21.22) Proprietà ed uso di cani/Gestione canili

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato dalla proprietà ed uso di cani, dalla proprietà e gestioni di canili e dal servizio di accalappiacani;

21.23) Uffici/Magazzini/Parcheggi/Teatri/Cinematografi/Case di riposo/Macelli /Mercati

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato dalla proprietà e gestione di uffici, magazzini, depositi, alloggi, officine, parcheggi, teatri, cinematografi, colonie, centri sociali, soggiorni per anziani e giovani, case di riposo, cimiteri, macelli, mercati;

21.24) Proprietà e/o gestione di giochi

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato dalla proprietà e/o gestione di giochi vari, non azionati a motore, per bambini, (es. scivoli, giostre e similari) installati in giardini, parchi pubblici e dovunque trovino adeguata sistemazione;

21.25) Mezzi di trasporto non a motore

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato dalla proprietà ed uso di mezzi di trasporto meccanici non a motore in genere, quali biciclette, tricicli e furgoncini;

21.26) Consegna/Prelievo/Rifornimento

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato da operazioni di consegna, prelievo e rifornimento;

21.27) Gestione di attività e/o servizi

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato dalla gestione di attività e/o servizi di carattere amministrativo, sociale ed assistenziale;

21.28) Acquedotti/Rete fognaria

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato dalla proprietà e manutenzione:

- di acquedotti, compresi i danni alle persone da erogazione di acqua alterata;
- dalla rete fognaria, compresi i danni causati da spargimento di acqua solo se conseguenti a rotture accidentali di tubazioni e/o conduttori.

Questa garanzia è prestata con lo Scoperto, la Franchigia, con il Massimo risarcimento per Sinistro e per anno indicati nella Scheda Riepilogativa

21.29) Danni da inquinamento accidentale

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'assicurato da inquinamento di acqua, aria e suolo a seguito di rottura ed accidentale di impianti, serbatoi e condutture dell'assicurato stesso.

L'assicurazione non comprende i danni:

- derivanti da alterazioni di carattere genetico;
- dalla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge, nonché dalla intenzionale mancata prevenzione del danno per omesse riparazioni o adattamenti per prevenire o contenere l'inquinamento.

Questa garanzia è prestata con lo Scoperto, la Franchigia, con il Massimo risarcimento per Sinistro e per anno indicati nella Scheda Riepilogativa

21.30) Antenne radiotelevisive/Recinzioni/Cancelli

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato dall'esistenza di antenne radiotelevisive, di recinzioni in genere, di cancelli anche automatici di porte ad apertura elettronica;

21.31) Servizio di polizia municipale

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato dal servizio di polizia municipale;

21.32) Lavori di pulizia e manutenzione

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato da lavori di pulizia, e manutenzioni in genere.

21.33) Responsabilita' derivante dal D.Lgs N. 626 - 19.09.1994 e dal D.Lgs N. 494 - 14.08.1996

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato ai sensi di quanto disposto dalla L. 3 agosto 2007, n. 123 e dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche ed integrazioni dai decreti legislativi N. 626/1994 e N. 494/1996 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché quella personale in capo ai dipendenti dell'Assicurato responsabili dei ruoli o delle mansioni definite dal decreto e successive modificazioni ed integrazioni.

21.34) Somministrazione di cibi, bevande e alimentari in genere

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato per danni cagionati da somministrazione di cibi, bevande ed alimentari in genere, anche se affidate a terzi, compresi il rischio di smercio di alimenti.

21.35) Distacco di Dipendenti

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato per danni subiti / provocati da dipendenti di Enti distaccati / Comandati presso il Contraente / Assicurato ; e /o dipendenti del Contraente / Assicurato distaccati / comandati presso altri Enti.

ART. 22 - DELIMITAZIONE DELL'ASSICURAZIONE - ESCLUSIONI

Non sono considerati terzi ai fini dell'assicurazione R.C.T.:

a) le persone che, essendo in rapporto di dipendenza con il Contraente ed iscritte all'I.N.A.I.L., subiscono il danno in occasione di lavoro o di servizio, limitatamente ai danni alla persona e fatto salvo quanto disposto all'Art. 19 lett. B.

L'assicurazione R.C.T. / R.C.O non comprende i danni:

b) da impiego di macchinari od impianti che siano condotti ed azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore;

c) da circolazione, su strada di uso pubblico o su aree a queste equiparate, di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili;

d) alle persone trasportate su veicoli e natanti a motore di proprietà del Contraente o da lui detenuti;

e) di qualsiasi natura o da qualunque causa determinati conseguenti a: inquinamento, infiltrazione, contaminazione di acque, terreni o colture; interruzione, impoverimento o deviazione, di sorgenti o corsi d'acqua; alterazioni od impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibili di sfruttamento.

Sono tuttavia compresi i danni involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di inquinamento dell'ambiente a seguito dell'ipotesi di cui sopra, causato da un fatto accidentale ed improvviso alle condizioni descritte al punto 21.29.

f) derivanti dalla detenzione o dall'impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche, come pure i danni che in relazione ai rischi assicurati si siano verificati in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;

g) danni da furto;

h) i danni di qualsiasi natura derivanti da mancato, errato, inadeguato funzionamento del sistema informativo e/o di qualsiasi impianto, apparecchiatura, componente elettronica, firmware, software, hardware in relazione alla gestione delle date;

i) limitatamente alla sola Responsabilità Civile derivante dalla proprietà e/o gestione dei fabbricati sono esclusi i danni derivanti:

- da stillicidio;
- da attività esercitate nei fabbricati, all'infuori di quelle per le quali è stata stipulata l'assicurazione;
- rigurgito di fogna;
- dispersione di acqua, eccetto le conseguenze di una rottura accidentale di una tubatura o conduttura;

Questa estensione è prestata con un limite per sinistro e per anno di Euro 250.000,00.

- j) alle cose trasportate, sollevate, caricate e scaricate; a cose che l'Assicurato abbia in consegna e custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo quanto disposto dalla garanzia di cui all'art. 21.14);
- k) alle cose trasportate sui mezzi di trasporto, anche sotto carico e scarico ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione delle suddette operazioni;
- l) cagionati da assestamento, cedimento, franamento o vibrazioni del terreno, da qualsiasi causa determinati, salvo quanto disposto dalla garanzia di cui all'art. 21.10);
- m) alle opere in costruzione, a quelle sulle quali si eseguono i lavori e alle cose esistenti nell'ambito di esecuzione degli stessi, salvo quanto disposto dalla garanzia di cui all'art. 21.13);
- n) cagionati da opere o installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori o, qualora si tratti di riparazione, manutenzione o posa in opera, quelli non avvenuti durante l'esecuzione dei lavori, nonché i danni cagionati da prodotti e cose in genere dopo la consegna a terzi. Per le opere che richiedono spostamenti successivi dei lavori e, comunque ad esecuzione frazionata con risultati parziali distintamente individuabili, si tiene conto, anziché del compimento dell'intera opera, del compimento di ogni singola parte, ciascuna delle quali si considera compiuta dopo l'ultimazione dei lavori che la riguardano e, comunque, dopo 30 giorni da quando la stessa è stata resa accessibile all'uso e aperta al pubblico;
- o) provocati da acqua piovana ed agenti atmosferici in genere, salvo quelli verificatisi in occasione dell'esecuzione dei lavori, a causa di insufficienze o deterioramento delle opere provvisorie adottate;
- p) l'assicurazione della responsabilità civile verso terzi non comprende la responsabilità civile professionale dei medici e/o staff medico di qualsiasi tipo;
- q) i danni derivanti da attività biotecnologiche, di ingegneria genetica e relativi prodotti derivanti da materiale e/o sostanze di origine umana e organismi geneticamente modificati (OGM);
- r) i danni derivanti da campi elettromagnetici;
- s) perdita finanziaria non conseguente a danni a persone o danni a cose;
- t) responsabilità per multe, penali, danni esemplari, punitivi e multipli;
- u) di qualunque natura, comunque occasionati, direttamente o indirettamente derivanti, seppur in parte, dall'esposizione e/o contatto con l'asbesto, l'amianto e/o qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque forma o misura l'asbesto o l'amianto;
- v) si conviene tra le parti che dalla presente assicurazione sono esclusi i danni di qualsiasi natura derivanti direttamente o indirettamente da, che siano la conseguenza di o siano connessi con qualsiasi atto di terrorismo indipendentemente da qualsiasi altra causa o evento che contribuisca simultaneamente o in una qualsiasi altra sequenza al sinistro.

Ai fini della presente esclusione, si conviene che per atto di terrorismo si intende un atto che comprende ma non è limitato a:

- l'uso della forza o della violenza e/o la minaccia di queste da parte di qualsiasi persona o gruppo/i di persone, che agiscano individualmente o per conto di o in connessione con qualsiasi organizzazione/i o governo/i e commesso per finalità politiche, religiose, ideologiche o scopi simili compresa l'intenzione di influenzare qualsiasi Governo e/o di intimorire la popolazione o una qualsiasi parte di questa.

Si escludono anche i danni di qualsiasi natura derivanti direttamente o indirettamente da, che abbiano come conseguenza o siano connessi con qualsiasi azione intrapresa per il controllo, la prevenzione o la repressione o che in qualsiasi modo sia in relazione a un qualsiasi atto di terrorismo.

Nel caso in cui la Società affermi che in virtù della presente esclusione un eventuale danno non è coperto, l'onere della prova del contrario sarà a carico dell'Assicurato.

Nel caso in cui una parte qualsiasi della presente appendice risultasse non valida o non potesse essere fatta valere, la parte restante avrà piena validità ed effetto;

- x) direttamente o indirettamente causate da, avvenute in seguito a o come conseguenza di: guerra, invasione, atti di nemici stranieri, ostilità (sia che la guerra sia dichiarata o non dichiarata), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione o azioni militari o colpo di stato.
- y) Direttamente o indirettamente derivanti da violazione dei doveri di civile e pacifica convivenza con I terzi e/o con I dipendenti e collaboratori – ogni forma di discriminazione o persecuzione, mobbing, molestie, violenze o abusi sessuali.

Clausola Sanzioni

Si conviene che la Società non è tenuta a garantire alcuna prestazione e non è responsabile del pagamento di alcun sinistro nel caso in cui la prestazione di garanzie assicurative o il pagamento di sinistri dovesse esporla a sanzioni, proibizioni o restrizioni secondo risoluzioni ONU, leggi o regolamenti dell'Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d'America.

ART. 23 - ESTENSIONE TERRITORIALE

La garanzia R.C.T. vale per i danni che avvengono in tutto il mondo con l'esclusione di U.S.A., Canada e Messico.

La garanzia RCO vale per i danni che avvengono nel mondo intero.

ART. 24 – FRANCHIGIE

Relativamente alla copertura assicurativa di R.C.T., le garanzie di cui alla presente polizza sono prestate alle seguenti condizioni:

Le garanzie di polizza sono prestate con l'applicazione di una franchigia fissa per sinistro prevista nella scheda di polizza che abroga eventuali franchigie di importo inferiore contenute nelle condizioni contrattuali. La società si impegna a liquidare al terzo danneggiato l'importo del danno al lordo di eventuali scoperti o franchigie contrattualmente previste, nonché liquidare anche i danni non superiori per valore agli scoperti o franchigie.

Resta inteso che per i sinistri sotto franchigia, la Società richiederà formale consenso all'Ente Contraente per la liquidazione al terzo danneggiato, fermo restando che l'Ente Contraente ha trenta giorni di tempo per accettare o meno le proposte della Società.

Ogni sei mesi dalla data di decorrenza della polizza, la società si impegna a far pervenire al contraente tramite lettera raccomandata R/R l'elenco dei sinistri quietanzati e liquidati con indicazione degli importi in franchigia da recuperare ed indicazione, per ciascun sinistro quietanzato e liquidato, dei seguenti dati:

- numero del sinistro
- data di denuncia del sinistro
- data di liquidazione del sinistro
- importo quietanzato e liquidato al terzo danneggiato
- documento provante il risarcimento (a titolo meramente esemplificativo, copia della quietanza sottoscritta, oppure copia dell'ordine di pagamento oppure copia di qualunque altro documento equipollente)
- importo da recuperare nei confronti del contraente.

Il contraente si impegna a provvedere al pagamento di quanto dovuto a titolo di rimborso entro 60 giorni dalla richiesta scritta da parte della società.

Qualora la polizza dovesse essere disdetta per qualunque motivo prima della scadenza contrattuale, gli importi di cui sopra verranno richiesti dalla società in data successiva alla quietanza e liquidazione di ogni singolo danno e il contraente si impegna a provvedere al pagamento entro 30 giorni dalla richiesta.

Dichiarazione del Contraente agli effetti dell'art. 1341 del Codice Civile

Agli effetti dell'art. 1341 del Codice Civile, il **Contraente** dichiara di approvare le disposizioni degli articoli delle **Condizioni Generali e Particolari di Assicurazione** qui sotto richiamati:

Art. 12	Recesso dal contratto dopo ogni denuncia di sinistro
Art. 13	Foro competente
Art. 19. B)	Malattie Professionali
Art. 22	Esclusioni
Art. 23	Estensione Territoriale

SCHEDA RIEPILOGATIVA

CONTRAENTE:	Comune di Salassa
Indirizzo:	Piazza Umberto I, 1
Partita Iva:	03702990015

Broker:	GREEN srl Independent Insurance Broker
----------------	---

DURATA DEL CONTRATTO	
Dalle ore 24:00 del	31/12/2019
Alle ore 24:00 del	31/12/2022

MASSIMALI DI GARANZIA RCT/O	
Euro 2.000.000,00	per sinistro con il limite di
Euro 2.000.000,00	per ogni persona danneggiata per RCT
Euro 2.000.000,00	per ogni persona danneggiata per RCO

FRANCHIGIA/SCOPERTO	
Euro € 500,00	per sinistro

SOTTOLIMITI DI GARANZIA (vedi art. 21 Rischi inclusi nell'Assicurazione RCT)		
Garanzia	Massimale per Sinistro / Annuo	Franchigia e/o Scoperto per Sinistro
Ogni e qualsiasi danno RCT	I massimali RCT di polizza	Euro 500,00
Ogni e qualsiasi danno RCO	I massimali RCO di polizza	Euro 500,00
Danno biologico nell'ambito RCO	I massimali di polizza	Euro 2.500,00
21.3) Veicoli dei dipendenti	Euro 50.000,00	Euro 500,00
21.19) Danni a condutture ed impianti sotterranei	Euro 150.000,00	10% min Euro 500
21.10) Danni da cedimento o franamento del terreno	Euro 150.000,00	10% min Euro 500
21.11) Danni da interruzioni o sospensioni attività	Euro 250.000,00	10% min Euro 500
21.12) Danni da furto	Euro 75.000,00	Euro 500,00
21.13) Danni alle cose di terzi	Euro 100.000,00	Euro 500,00
21.14) Cose in consegna e custodia	Euro 50.000,00	Euro 500,00
21.16) Responsabilità da incendio	Euro 500.000,00	Euro 500,00

21.28) Acquedotti e Rete fognaria	Euro 150.000,00	10% min Euro 1.500
21.29) Inquinamento Accidentale	Euro 500.000,00	10% min euro 2.500

Calcolo del premio		
Retribuzioni annue lorde (preventive)	Tasso finito pro-mille	Premio finito ed acquisito
€ 150.000,00=	da definirsi ‰	€ da definirsi =